



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
*Dipartimento per il coordinamento delle Politiche
Comunitarie*
Ufficio concorrenza, appalti e politiche di coesione

Roma, 2 dicembre 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DCPC 0008276 P-2.36.4.17
del 02/12/2010



5261105

A tutti i Ministeri

A tutte le Regioni

A tutte le Province per il tramite
dell'U.P.I.

A tutti i Comuni con più di 50.000
abitanti per il tramite dell'A.N.C.I.

A tutte le Camere di commercio per il
tramite di Unioncamere

A tutti i responsabili unici del
monitoraggio degli aiuti temporanei
(Art. 9 comma 5 del D.P.C.M. 3 giugno 2009)

Indirizzi e-mail

Oggetto: aiuti di Stato – Proroga del “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”

In data odierna, il Collegio dei Commissari ha approvato la Comunicazione che **proroga**, con modifiche, il “**Quadro di riferimento temporaneo** comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” **fino al 31 dicembre 2011**.

Si evidenziano qui di seguito le altre modifiche apportate alle regole vigenti, secondo quanto risulta dal documento reso disponibile quest'oggi dalla Commissione europea sul sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary_framework_it.pdf

AIUTI DI IMPORTO LIMITATO E COMPATIBILE

Possono essere concessi fino al 31 dicembre 2011, a condizione che:

- a. i potenziali beneficiari dei regimi di aiuto di importo limitato abbiano sottoposto alle autorità competenti la domanda entro il 31 dicembre 2010.
Questa data è spostata al 31 marzo 2011 per quanto riguarda le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- b. i beneficiari rendano all'ente concedente una dichiarazione in forma scritta o elettronica che informi su eventuali importi de minimis e altri aiuti di importo limitato concessi alla stessa impresa nel periodo **1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2011**. Gli aiuti, infatti, potranno essere concessi solo dopo aver verificato che il totale ricevuto non superi l'importo massimo di 500.000 euro (o 15.000 euro per la produzione primaria di prodotti agricoli);
- c. gli aiuti siano concessi ("*granted*") entro il 31 dicembre 2011;
- d. la proroga del regime di aiuti nazionale sia notificato e autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, p. 3, del TFUE;
- e. **resta confermato** che la misura si applica anche alle imprese in difficoltà successivamente al 1° luglio 2008.

AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE

- a. una riduzione del premio è consentita, per le PMI, nella misura massima del 15%, mentre non è più prevista alcuna riduzione del premio annuale per le grandi imprese;
- b. nel caso di GI, oggetto della garanzia sono solo i prestiti per investimenti, mentre i prestiti per il capitale di esercizio restano permessi solo per le PMI;
- c. la misura della garanzia non deve superare l'80% del prestito e non più il 90%;
- d. sono escluse dalla misura le imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato al salvataggio ed alla ristrutturazione.

AIUTI DI STATO SOTTO FORMA DI TASSO DI INTERESSE AGEVOLATO

- a. la data entro cui concludere i contratti di prestito, pubblici o privati, cui poter applicare il più favorevole metodo di fissazione del tasso di interesse (che rimane invariato) è il 31 dicembre 2011;
- b. di conseguenza, la data entro la quale è possibile applicare i tassi di interessi ridotti è quella del 31 dicembre 2013;
- c. nel caso di GI, oggetto della garanzia sono solo i prestiti per investimenti, mentre i prestiti per il capitale di esercizio restano permessi solo per le PMI;
- d. sono escluse dalla misura le imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato al salvataggio ed alla ristrutturazione.

AIUTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI VERDI

- a. La percentuale di riduzione del tasso di interesse agevolato applicabile per le produzioni "verdi" che per le PMI diminuisce al 25% e per le grandi imprese al 15%.
- b. sono escluse dalla misura le imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato al salvataggio ed alla ristrutturazione.

AIUTI DI STATO AL CAPITALE DI RISCHIO

La nuova Comunicazione non prevede più nessuna misura temporanea per aiuti di Stato a favore del capitale di rischio.

Al contempo è utile segnalare che la Commissione ha predisposto una modifica delle linee guida in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio inserendo la previsione contenuta nel vigente Quadro temporaneo in base alla quale le *tranche* massime di investimento consentite sono portate da 1,5 milioni di euro a 2,5 milioni di euro per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi.

CUMULO

- a. Resta ferma la soglia dei 500.000 euro, che vanno calcolati, come prima, al lordo di eventuali *de minimis* già ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Il venir meno dello specifico riferimento alla disciplina del cumulo tra aiuti *de minimis* ed aiuti di importo limitato non sembra comportare alcuna variazione sostanziale.
- b. l'arco temporale nel quale calcolare la predetta soglia di 500.000 euro diventa quello del periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2011.

MONITORAGGIO E RELAZIONI

La data entro la quale gli Stati membri devono presentare la relazione sulle misure di aiuti adottate sulla base della comunicazione non è più il 31 ottobre, ma è anticipata al 15 di settembre del 2011.

DISPOSIZIONI FINALI

Viene introdotto il divieto di concessione di aiuti nei confronti delle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti relativi ad un precedente aiuto illegale ed incompatibile, divieto già presente nel D.P.C.M. 3 giugno 2009.

Il Dipartimento delle politiche comunitarie provvederà ad apportare le necessarie modifiche al DPCM 3 giugno 2009 e successive modifiche, curando altresì la notifica ai competenti servizi della Commissione europea, nei termini e nelle modalità che saranno con i medesimi concordati.

Sarà cura di questo Dipartimento comunicare alle Amministrazioni in indirizzo ogni eventuale, ulteriore notizia, che sarà anche pubblicata all'indirizzo www.politichecomunitarie.it.

Il Capo del Dipartimento
Prof. Roberto Adam

